

Registro Generale n. 21 Del 03/05/2024

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA VIABILISTICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERCONNESSIONE IDRICA TRA BELFIORE E VERONA EST - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA DELL'INDUSTRIA DAL 30.04.2024 AL 10.05.2024 E CHIUSURA DI VIA DELL'INDUSTRIA DAL 13.05.2024 AL 31.05.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota acquisita al prot. generale n. 8990 del 02.05.2024 con la quale la Società F.I.S. SPA - sede legale in Piazza Invalidi sul Lavoro n. 28 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG), cui chiede il rilascio di un'ordinanza viabilistica al fine di proseguire i lavori di realizzazione dell'adduttrice per interconnessione idrica tra Belfiore e Verona Est – tratto Verona Est-Lavagno precisamente su Viale dell'Industria e su Via Maglio;

VISTO l'atto di concessione temporanea del 25.01.2024 rilasciata dal settore LL.PP. –Patrimonio, a favore della Società F.I.S. SPA sopra indicata, per l'occupazione di suolo pubblico con manomissione stradale per lavori di realizzazione dell'adduttrice per interconnessione idrica nelle seguenti vie: Viale dell'Industria e Via Maglio;

CONSIDERATA l'ordinanza n. 18 del 28.03.2024 concernente la “disciplina viabilistica della circolazione per la realizzazione dell'adduttrice idrica tra Belfiore e Verona Est”;

VISTA la nota, ad integrazione della predetta ordinanza, acquisita al prot. generale n. 8990 del 02.05.2024 da parte della Soc. F.I.S. SPA con sede legale in Piazza Invalidi sul Lavoro n. 28 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG), con la quale si chiede l'emissione di ordinanza per :

- chiusura strada di via dell'Industria, in entrata dalla rotatoria di viale del Lavoro (solo in un senso di marcia), a far data dal 30.04.2024 e fino al 10.05.2024 con deviazione del traffico verso via F.lli Cervi, il tutto indicato da apposita segnaletica stradale;
- chiusura di via dell'Industria, per entrambi i sensi di marcia, partendo dalla rotatoria di viale del Lavoro fino all'incrocio con via Maglio a partire dal giorno 13.05.2024 fino al 31.05.2024;

VISTA la nota integrativa acquisita al prot. generale n. 9144 del 03.05.2024, con la quale vengono rettificata le date di esecuzione dei lavori chiedendo l'emissione dell'ordinanza per:

- chiusura strada di via dell'Industria, in entrata dalla rotatoria di viale del Lavoro (solo in un senso di marcia), a far data dal 06.05.2024 e fino al 17.05.2024 con deviazione del traffico verso via F.lli Cervi, il tutto indicato da apposita segnaletica stradale;
- chiusura di via dell'Industria, per entrambi i sensi di marcia, partendo dalla rotatoria di viale del

Lavoro fino all'incrocio con via Maglio a partire dal giorno 13.05.2024 fino al 31.05.2024;

LETTA la precisazione della ditta richiedente ovvero che:

- cantiere occuperà una lunghezza non superiore a ml 100 e procederà a step;
- al termine dei lavori di ogni singolo step la porzione di strada interessato verrà ripristinato e reso nuovamente transitabile;

RITENUTO quindi necessario, per il periodo indicato, adottare i dovuti provvedimenti per la salvaguardia degli utenti stradali e degli esecutori dell'intervento;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;

VISTO il D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/1996;

IN ESECUZIONE del decreto sindacale prot. 24312 del 28.12.2023 di attribuzione dell'incarico di Posizione Organizzativa;

ORDINA

ad integrazione della precedente ordinanza n. 18 del 28.03.2024, quanto segue:

1. chiusura di via dell'Industria, in entrata dalla rotatoria di viale del Lavoro, a far data dal 06.05.2024 e fino al 17.05.2024 con deviazione del traffico verso via F.lli Cervi, il tutto indicato da apposita segnaletica stradale;
2. chiusura di via dell'Industria, per entrambi i sensi di marcia, partendo dalla rotatoria di viale del Lavoro fino all'incrocio con via Maglio a partire dal giorno 13.05.2024 fino al 31.05.2024;

DISPONE

le seguenti prescrizioni a totale carico dell'impresa esecutrice dei lavori:

1. per tutta la durata dei lavori, il cantiere dovrà essere delimitato e segnalato con apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), oltre che essere conforme alle norme di cui all'art. 31 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
2. dovrà sempre essere garantita la perfetta efficienza e visibilità della segnaletica di cantiere e di deviazione per il traffico veicolare anche durante le ore serali e notturne;
3. dovranno essere rispettati i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al D.M. 04.03.2013;
4. il cantiere dovrà occupare una lunghezza non superiore a metri 100 e dovrà procedere a step;
5. al termine dei lavori di ogni singolo step la porzione di strada interessata dovrà essere ripristinata e resa nuovamente transitabile;
6. dovrà essere garantita la presenza di movieri ogniqualvolta le condizioni della viabilità dovessero necessitarne;

7. dovranno essere avvisate per tempo, con la modalità ritenuta più opportuna, le ditte frontiste coinvolte nel tratto interessato dai lavori in modo da evitare ogni possibile disagio.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Veneto nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione e conseguente esecuzione, (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37/3° comma del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", si precisa che contro il presente atto, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le decisioni di merito, con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione a:

- Soc. Acque Veronesi Scarl
- Soc. F.I.S. SPA
- Messi Comunali;
- Responsabile del Settore LL.PP. - PATRIMONIO - sede;
- Comando Polizia Locale – sede;
- Comando Stazione Carabinieri di San Martino Buon Albergo, (pec: tvr20542@pec.carabinieri.it)
- Assessore alla viabilità;

Della presente Ordinanza viene data notizia al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Letto e Sottoscritto a norma di legge

San Martino Buon Albergo, 03/05/2024

**IL RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE
IL COMANDANTE
Castrese COPPOLA**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Coppola Castrese

CODICE FISCALE: TINIT-CPPCTR63C23E625S

DATA FIRMA: 03/05/2024 10:54:38

IMPRONTA: 31626330393866326462363333303166653838613037616465373833323939366639653434366432